

Collegio dei Revisori dei Conti

Della PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale n. 135 del 31/03/2025

Il collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Oristano composto da

- Dott.ssa Giuseppina Uda presidente
- Dott. Marco Atzei componente
- Dott.ssa Lucia Biagini Componente

nominato con deliberazione n° 107 del 21/10/2021 da parte dell'Amministratore Straordinario con i poteri del consiglio provinciale per il triennio 22/10/2021 – 21/10/2024, rinnovato per il triennio 2024/2027 con deliberazione dell'A.S. n° 129 del 27/11/2024 si è riunito presso la sede della amministrazione provinciale, al fine di procedere all'esame della richiesta dell'ente di esprimere il parere ex 239 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione dell'Amministratore Straordinario, da assumersi con i poteri della Giunta Provinciale, n° 604/2025 avente ad oggetto:

Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024 (art. 3, comma 4. D.lgs 118/2011)

Il Collegio ha ricevuto per pec in data 11/03/2025 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, e lo stesso collegio ha provveduto ad effettuare i relativi controlli sulla base della documentazione acquisita.

In data 18, 21 e 25 Marzo 2025 il collegio ha proceduto con l'attività di controllo e verifica dei relativi residui attivi passivi, presso la sede dell'amministrazione provinciale, ponendo particolare attenzione sulle ragioni del mantenimento degli stessi e delle cancellazioni, oltre al FPV e alle reimputazioni.

Alle procedure di verifica del riaccertamento dei residui hanno partecipato il Dottor Francesco Arangino e il dirigente Ing. Giuseppe Pinna a conclusione delle quali sono state operate delle rettifiche e integrazioni ai documenti e agli atti acquisiti per pec.

L'ente, ha inviato il 27 e il 28 marzo 2025, la conseguente e novata proposta di deliberazione n°604/2025 con allegati alcuni dati oggetto di modifica e necessari ai fini del rilascio del presente parere

Tenuto conto che:

- ✓ i dirigenti e/o responsabili dei settori dell'Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Finanziario e risorse umane e gestione entrate e spese, dopo aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui e hanno prodotto apposita determinazione per ciascun settore;

- ✓ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti, dei responsabili dei servizi acquisite dal servizio finanziario.

Sono state acquisite le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 149 del 21/03/2025 - Settore Ambiente e Attività produttive;
- n. 186 del 11/03/2024 – Settore Edilizia e Istruzione;
- n. 176 del 06/03/2025 Settore Viabilità, successivamente integrata con determinazione n.185 del 07/03/2025;
- n. 152 del 28/02/2025 del Settore Affari Generali;
- n. 177 del 05/03/2025 del Settore Finanziario e Risorse Umane

A seguito delle determine e dei relativi allegati ed elenchi dei residui è stata completata la procedura di riaccertamento dei residui da parte del settore finanziario con la cancellazione dei residui attivi e passivi che non presentavano una fondatezza giuridica per la permanenza in bilancio, al mantenimento dei residui attivi e passivi e alla reimputazione delle spese non esigibili al 31 dicembre 2024.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D. Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la re imputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla-re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con*

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento secondo il criterio della significatività finanziaria, **(come da carte di lavoro che ciascun Revisore acquisisce e conservato in autonomia).**

La determina 1561 del dirigente del settore viabilità, riporta che, per quanto riguarda il residuo relativo a:

- Costruzione Cavalcavia Ponte Tirso Circonvallazione Nord – Ovest. Capitolo n. 5650/0 - Acc. n. 1611/2005 - Importo € 1.800.000,00 – Viabilità ingresso Oristano Nord e adeguamento SS 292 tratto SS 131 e Ponte del Rimedio. Capitolo n. 5730/0 - Acc. n. 1156/06 - Importo € 119.040,00 – le ragioni del mantenimento del residuo è determinato dal fatto che i lavori, dopo anni di inattività, sono ripresi al fine del completamento delle opere per raggiungere il 90% delle spese di quanto accreditato dall'ente finanziatore (Regione Sardegna)
- Per quanto riguarda il Finanziamento per sistemazione versanti instabili strade provinciali. Capitolo n. 5550/0 - Acc. n. 1212/2013 e n. 1131/2014 – Importi € 586.956,60 e € 313.043,40 – è stato affermato dal dirigente dell'Ente che la Regione Sardegna (soggetto finanziatore) ha confermato il mantenimento del finanziamento regionale assegnato a questo Ente per la realizzazione degli interventi di sistemazione versanti instabili strade provinciali.
- Per quanto attiene il Trasferimento della RAS per asse viario Ales - S.S. 131: lavori di messa in sicurezza e riqualificazione strada consortile da Gonnostramatza. Cap. n. 5703/0 – Acc. n. 1284/2007 – Importo € 158.310,00. L'ente è in attesa di riscontri formali da parte della RAS della quota residua del finanziamento assegnato.

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12**Tabella 1.1**

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)
Titolo 1	10.074.832,99		1.880.126,02	8.194.706,97
Titolo 2	22.607.285,77		21.986.162,27	621.123,50
Titolo 3	1.184.252,69		582.681,14	601.571,55
Titolo 4	7.577.504,16		4.374.820,06	3.202.684,10
Titolo 5				-
Titolo 6				-
Titolo 7				-
Titolo 9	4.081.711,47		4.081.561,79	149,68
TOTALE	45.525.587,08	-	32.905.351,28	12.620.235,80

Tabella 1.2

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)
Titolo 1	28.064.123,49		19.122.843,94	8.941.279,55
Titolo 2	8.765.460,59		8.118.394,29	647.066,30
Titolo 3				-
Titolo 4	1.408.169,37		1.408.169,37	-
Titolo 5				-
Titolo 7	4.081.711,47		3.410.456,51	671.254,96
TOTALE	42.319.464,92	-	32.059.864,11	10.259.600,81

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

La re-imputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Sulle re-imputazioni si esamineranno nel complesso le risultanze in sede di approvazione del rendiconto 2024.

Pur tuttavia si segnala che, con particolare riferimento alle risorse del PNRR le somme che alla data del 31/12/2024 non erano spese e i cui lavori non sono conclusi e rendicontati, devono confluire sul FPV e re-imputati. Dalla analisi del quadro delle opere si tratta prevalentemente di lavori avviati e in fase di conclusione nel 2024 (in attesa di conclusione della rendicontazione) e pur tuttavia, si chiede di rappresentare bene in apposita relazione, eventualmente da inserire nel rendiconto di gestione 2024, la situazione contabile (e giuridica) delle opere.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 22.464.582,80.

Il FPV di parte corrente è € 1.484.928,84 di cui € 1.385.746,82 FPV di spesa costituito in corso di esercizio e € 99.182,02 scaturito dal riaccertamento dei residui.

Il FPV di parte capitale è € 20.979.653,96 di cui € 6.856.67,63 FPV di spesa costituito in corso di esercizio e € 14.122.974,33 scaturito dal riaccertamento dei residui.

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025/2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

Si rimarca e si ribadisce che le risultanze potranno subire variazioni a seguito della delibera di variazione della esigibilità da adottarsi in prossimità della predisposizione del Rendiconto di gestione 2024-

Tabella 4.2

FPV 2024 SPESA CORRENTE	1.484.928,84
FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE	20.979.653,96
FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	22.464.582,80

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Tabella 4.3

Salario accessorio e premiante	890.776,10
Trasferimenti correnti	396.702,65
Incarichi a legali	69.315,85
Altri incarichi	42.094,22
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	29.791,17
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	56.248,85
Totale FPV 2023 spesa corrente	1.484.928,84

L'Organo di revisione ricorda che il FPV spesa deve essere costituito come riportato dal quadro normativo vigente:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **deve essere conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione:** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2023;
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, **adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera (FAQ Arconet 53).** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento (*condizione necessaria*);

- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro (*condizione necessaria*)
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Tabella 4.4
Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	1.245.115,35	1.462.783,24	1.484.928,84
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	63.974,99 €	192.980,18 €	468.588,04
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	1.124.884,01 €	1.190.267,67 €	960.091,95
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			56.248,85
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	5.300,00 €		
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	50.956,35 €	79.535,39 €	
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

*premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali

** impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

Tabella 4.5

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	15.106.832,11	20.109.426,39	20.979.653,96
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	5.712.717,66 €	5.519.164,40 €	4.090.465,55
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	9.394.114,45 €	13.733.025,19 €	15.771.784,62
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero		857.236,80	1.117.403,79

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile re-imputare i residui attivi e passivi precedentemente dall'approvazione del rendiconto.

L'attività di verifica e di riporto dei dati è esclusivamente finalizzata alla attività di riaccertamento dei residui con riserva di accertare tutti gli elementi necessari, ossia la definitiva delle procedure di re-imputazione degli impegni e degli accertamenti, in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2024.

Tale considerazione, tuttavia, non altera la bontà della attività di riaccertamento dei residui sia attivi che passivi effettuata e men che meno gli esiti della attività di vigilanza operata in sede di riaccertamento dei residui e riportata nel presente verbale.

Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024 e al 31/12/2024 risulta che:

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

Tabella 5.1

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2024
Titolo 1	7.741.218,71	7.741.218,71		-
Titolo 2	2.042.713,03	1.978.513,03	- 64.200,00	-
Titolo 3	36.327,51	5.064,48	- 3.649,11	27.613,92
Titolo 4	13.540.912,83	2.176.675,34	- 365.571,79	10.998.665,70
Titolo 5				-
Titolo 6	621.398,57	79.918,34	- 89.706,25	451.773,98
Titolo 7				-
Titolo 9	20.863,05	27,04		20.836,01
TOTALE	24.003.433,70	11.981.416,94	- 523.127,15	11.498.889,61

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 e al 31/12/2024 risulta che risulta che:

Tabella 5.2

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024
Titolo 1	27.113.425,82	10.241.679,31	- 390.905,91	16.480.840,60
Titolo 2	3.436.996,57	2.008.310,52	- 839.653,78	589.032,27
Titolo 3				-
Titolo 4				-
Titolo 5				-
Titolo 7	1.170.046,21	1.140.793,18	- 722,12	28.530,91
TOTALE	31.720.468,60	13.390.783,01	- 1.231.281,81	17.098.403,78

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo”*.

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Una volta approvato il Rendiconto 2024 sarà accertato e verificato la corretta riclassificazione in bilancio di crediti e debiti nel rispetto delle indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2. Maggiori approfondimenti saranno effettuati in sede di approvazione del rendiconto 2024.

Infatti, se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. In tali casi, se la re imputazione avviene nell’ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’esercizio da cui decorre l’applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell’esercizio precedente.

Si segnala che la procedura amministrativa da seguire in caso di re imputazione di residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito, è quella del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 24.119.125,41 di cui:

- euro 11.498.889,61 da gestione residui;
- euro 12.620.235,80 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 27.358.004,59 di cui:

- euro 17.098.403,78 da gestione residui;
- euro 10.259.600,81 da gestione competenza 2024.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI							
Tabella 7							
	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1						8.194.706,97	8.194.706,97
Titolo 2						621.123,50	621.123,50
Titolo 3	20.352,52		342,01	551,94	6.367,45	601.571,55	629.185,47
Titolo 4	4.798.536,97	130.492,59	234.800,00	49.000,00	5.785.836,14	3.202.684,10	14.201.349,80
Titolo 5							-
Titolo 6	96.836,91				354.937,07		451.773,98
Titolo 7							-
Titolo 9	20.190,80		645,21			149,68	20.985,69
Totale	4.935.917,20	130.492,59	235.787,22	49.551,94	6.147.140,66	12.620.235,80	24.119.125,41

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero.

Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, **ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.**

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

Occorre monitorare e prestare attenzione sui residui attivi del titolo II e IV legati a contributi in particolare quelli relativi al PNRR.

Occorre altresì prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infra triennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infra triennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultra quinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché

lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione.

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultra quinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il “riconoscimento formale” della sua “assoluta inesigibilità o insussistenza” deve essere comunque “adeguatamente motivato” attraverso “l’analitica descrizione delle procedure seguite” per ottenerne la riscossione o indicando “le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione”, fermo restando “l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI							
Tabella 8							
	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	9.902.834,57	2.352.981,42	28.377,00	3.851.499,13	345.148,48	8.941.279,55	25.422.120,15
Titolo 2	257.956,93			51.359,75	279.715,59	647.066,30	1.236.098,57
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7			363,12	4.217,79	23.950,00	671.254,96	699.785,87
Totale	10.160.791,50	2.352.981,42	28.740,12	3.907.076,67	648.814,07	10.259.600,81	27.358.004,59

L'Organo di revisione ha sensibilizzato l'Ente affinché effettui monitoraggi continui sui residui passivi, con particolare riferimento ai residui passivi vetusti, tenendo conto della Circolare n°1/2024 RGS-DFP: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2023, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;

Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2024 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esame in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto 2024

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i dirigenti **hanno dato adeguata** motivazione della sua eliminazione totale o parziale.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n ° 604/2025 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024

Oristano 31 marzo 2025

il collegio dei revisori dei conti

Dott.ssa Giuseppina Uda

Dottor Marco Atzei

Dott.ssa Lucia Biagini